

Scambio automatico di informazioni

Panoramica

Per combattere l'evasione fiscale, le nazioni appartenenti al G20 hanno stabilito uno standard globale di scambio automatico delle informazioni (SAI) applicato tramite lo standard comune di comunicazione (Common Reporting Standard, CRS).

Il CRS è stato definito dall'Organizzazione per lo sviluppo e la cooperazione economica (OCSE) oltre che dalle nazioni del G20, l'UE e altri stakeholder.

Come funziona il SAI?

Il SAI si basa su una serie di accordi sottoscritti tra diversi paesi che aderiscono al programma dell'OCSE. L'oggetto della trasmissione tra i paesi saranno le informazioni relative all'individuo/entità legale, i conti finanziari e le informazioni finanziarie.

Nome	Data di nascita (nel caso di individui)	Numero di conto
Indirizzo		Classificazione dell'entità e ruolo dei soggetti di controllo nel caso di NFE passiva
Domicilio fiscale	Numero di identificazione fiscale (TIN)	Nome e numero identificativo dell'istituto finanziario tenuto alla comunicazione
Informazioni finanziarie Saldo del conto, importo lordo degli interessi, dividendi e altri redditi, utili lordi		



Di ciascun titolare del conto o soggetto di controllo

Procedure di identificazione

Lo scopo del SAI è di identificare tutte le persone che detengono attivi in conti finanziari presenti in una giurisdizione diversa da quella del loro domicilio fiscale e fornire all'autorità fiscale competente informazioni relative a queste persone e ai loro conti finanziari.

Per essere soggetto al SAI una persona deve avere domicilio fiscale nella giurisdizione di un paese partecipante e allo stesso tempo detenere un conto finanziario in un'altra giurisdizione partecipante diversa da quella del domicilio fiscale. Nel caso di un conto finanziario detenuto da un'entità legale/ società classificata come "reportable", anch'esso sarà soggetto al SAI. Inoltre, se l'entità legale è considerata passiva a causa della propria struttura di reddito, anche gli individui che controllano tale entità dovranno essere comunicati.

Lo scambio di informazioni può avere luogo solo se è stato stipulato un accordo SAI tra i due paesi, senza di esso la persona o l'entità legale non saranno soggetti al SAI.




Accordo di scambio di informazioni




Procedura per una corretta identificazione dei conti da notificare

Per identificare le informazioni che devono essere trasmesse dall'istituto finanziario all'autorità fiscale viene eseguita un'analisi del conto finanziario per stabilire il domicilio fiscale del cliente. Non verranno trasmesse informazioni inerenti a un titolare di conto residente in una giurisdizione NON partecipante. Nel caso di un conto pre-esistente, il titolare si qualifica come persona oggetto di comunicazione ai fini del SAI se lui/lei è residente in una giurisdizione partecipante in base alla documentazione già in possesso dell'istituto finanziario. I conti detenuti dalle entità saranno oggetto di analisi al fine di stabilire se il titolare del conto sia oggetto di comunicazione. Se l'entità si qualifica come entità non finanziaria (Non Financial Entity, NFE) attiva, le informazioni saranno segnalate all'autorità fiscale competente dell'entità ma non a quelle degli azionisti. Se l'entità si qualifica come NFE passiva, le informazioni verranno comunicate a entrambe le autorità fiscali: quella competente per l'entità e quella competente per i beneficiari effettivi dell'entità. Se l'entità si qualifica come istituto finanziario sarà la stessa entità a segnalare le informazioni. Per tutti i nuovi clienti le informazioni verranno raccolte tramite un documento di autocertificazione. Per le entità, l'autocertificazione richiederà la qualifica di istituto finanziario (Financial Institution, FI); NFE attivo o NFE passivo.



Come funziona la trasmissione delle informazioni?

L'istituto finanziario che detiene gli attivi finanziari per conto di un individuo/entità legale oggetto di comunicazione trasmetterà le informazioni all'autorità fiscale locale la quale le trasmetterà all'autorità fiscale del domicilio di residenza del cliente.



Data effettiva

La Svizzera applica il SAI a partire dall'1.1.2017. Altri paesi seguiranno. La lista aggiornata dei paesi che hanno sottoscritto un accordo con la Svizzera è disponibile alla pagina Internet della Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (www.sif.admin.ch) seguendo il link: https://www.sif.admin.ch/sif/it/home/multilateral/steuer_informationsaust/automatischer-informationsaustausch/automatischer-informationsaustausch1.html